

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni denominata "SOCIETA' GESTIONE RIUNITA IDRICO S.p.A.", anche abbreviabile in "So.Ge.R.I. S.p.A." (la società), finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato secondo il modello in house providing, nell'ambito territoriale-6 Alessandrino.

Possono essere soci della Società gli Enti Locali della provincia di Alessandria, della provincia di Asti e le società interamente pubbliche, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici.

I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società possono partecipare alla medesima anche indirettamente, ma in tal caso devono esercitare sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Non è ammessa la partecipazione nella Società da parte di Soci privati salvo che da parte di soggetti meramente finanziari nei limiti in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente in materia di società in house providing e delle altre normative; vigenti e specificatamente applicabili al settore di servizio pubblico locale in cui opera la Società.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Alessandria.

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio italiano e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia:

- la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, ricerca, trattazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi uso e depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, di analisi delle acque; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
- la gestione del servizio di pubblica illuminazione e dello smart metering;
- la gestione di impianti a fonti rinnovabili;
- la costruzione, la gestione, la manutenzione e ogni altra opera relativa a reti ed impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali, industriali e informatici;
- l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali;
- le attività strumentali a quelle sopra indicate.

A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le

caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

La società ha, inoltre, per oggetto:

- le attività relative all'anagrafica dell'utenza, all'erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e al recupero delle morosità;
- su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le procedure espropriative connesse al perseguimento dell'oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura regionale;
- l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge in carico al gestore del S.I.I.;
- l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di partecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell'in-house providing, aventi ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a favore dei soci.

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo.

La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o personali.

Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità di servizio pubblico deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni.

Il capitale sociale è di Euro 100.015,00 (centomilaquindici virgola zero zero) diviso in numero 100.015 (centomilaquindici) azioni di cui numero 15 (quindici) azioni di categoria "B".

La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende, di rami aziendali, di crediti.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile si prevede la categoria "B" di azioni corrispondente a n. 15 (quindici) azioni che esprimono un diritto di voto pari al 10,56% (dieci virgola cinquantasei per cento) ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

A tali azioni è connesso obbligo di prestazione accessoria ai sensi dell'art 2345 Codice Civile dell'obbligo di esecuzione di attività di presidio, governo e

controllo dell'area territoriale, corrispondente a quella di operatività dei Consorziati Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e Valle Orba Depurazione S.r.l., per conto del Gestore Unico sino al 31 marzo 2026 o comunque sino all'avvio da parte dell'EGAT06 dell'affidamento di seconda fase e definitivo.

Articolo 7 - Finanziamenti

I Soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I Soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Controllo Analogo

La Società è strutturata e opera secondo il modello c.d. in house providing nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli Enti Giuridici che la partecipano direttamente e indirettamente, quale affidataria ai sensi dell'art. 149-bis D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 14 primo co. lett. c) D. Lgs. 201/2022 della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della Provincia di Alessandria e della Provincia di Asti, facenti parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale-6 Alessandrino, coerentemente e in ottemperanza a quanto descritto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., dal D. Lgs. n. 201/2002 e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

La Società è conseguentemente soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale (art. 16 del D. Lgs. 175/2016), all'esercizio, da parte degli Enti Locali che partecipano al capitale sociale direttamente o indirettamente tramite proprie società pubbliche, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.

Il controllo analogo, per questa Società controllo analogo congiunto, si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni ai Soci, esercitano:

a) il controllo "ex ante" mediante:

I. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;

II. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti;

III. esame dei seguenti atti di programmazione con facoltà di inviare all'Organo Amministrativo richieste di chiarimenti:

IV. il piano industriale, il piano economico finanziario, il piano occupazionale, le operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, non previsti nel budget/bilancio preventivo, che abbiano un valore, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);

V. tutte le altre operazioni commerciali, ivi incluse operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie, come l'assunzione di finanziamenti, mutui e la concessione di garanzie reali e/o personali un impegno finanziario, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);

VI. la decisione in merito all'assunzione o meno da parte della società di partecipazioni societarie e l'esame della documentazione inerente;

VII. la formulazione di parere preventivo sui documenti di programmazione, sugli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero);

VIII. la formulazione di indirizzi sui profili della gestione economica e finanziaria, in ogni caso nel rispetto delle competenze che siano eventualmente trasferite dalla normativa vigente a enti di secondo grado;

IX. la formulazione di indicazioni di indirizzo sulla definizione dell'organigramma della Società, anche rendendo parere in merito all'adequatezza dell'assetto organizzativo adottato rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale;

X. la decisione in merito all'assunzione o meno da parte della società di partecipazioni societarie e l'esame della documentazione inerente;

XI. formulazione di parere preventivo sui documenti di programmazione, sugli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero);

b) il controllo "concomitante" mediante:

I. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;

II. richiesta di relazione periodica sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della società;

III. richiesta relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente;

IV. verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

V. indirizzi sulle modalità di gestione economico e finanziaria della società;

c) il controllo "ex post":

mediante l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo, unitamente alla relazione sulla gestione e agli altri atti collegati, nonché mediante parere sull'approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, anche formulando indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli enti locali, sia soci diretti che indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

È, inoltre, consentito a ciascun ente locale, sia socio diretto che indiretto, il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.

I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata. In tutti i casi, la richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e solo

ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

Articolo 10 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e, ove nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;
- deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), del Codice Civile
- deliberare l'acquisto, la cessione, il conferimento e lo scorporo di rami d'azienda;
- deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate; alienazione o dismissione di partecipazioni in essere.

L'Assemblea ordinaria, in conformità ai pareri vincolanti e alle direttive vincolanti, allo scopo resi dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 20 dello Statuto, inoltre, autorizza o non autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.:

- i piani degli investimenti;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
- le modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio e le modifiche ai contratti di servizio in essere, stipulati con la pubblica amministrazione.

Ai fini delle deliberazioni sulle materie individuate ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c., l'Organo Amministrativo provvederà a trasmettere ai soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi, i seguenti

documenti redatti in conformità alle direttive impartite dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 20: il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria. L'Assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione degli organi competenti dei soci.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, ivi compresa la rinuncia o variazione al modello in house providing o all'assetto relativo;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- la proroga del termine della Società;
- l'aumento del capitale;
- fusione e scissione della Società;
- la trasformazione della Società.

Si considera costituita con la presenza dell'ottantacinque (85%) per cento del capitale della società e delibera con la maggioranza dell'ottanta per cento (80%) del capitale presente.

Articolo 13 - Programmazione e controllo sulla Società

Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

La Società ha obbligo di comunicare ai soci gli ordini del giorno delle convocazioni dell'organo amministrativo, almeno tre giorni prima della relativa adunanza.

Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei casi di legge dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore unico, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta uno o più soci, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 c.c.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei soci al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) fax con

richiesta di avviso di ricezione; b) PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del budget economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione del 75% (settantacinque per cento) del capitale e delibera con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 16 - Assemblea totalitaria.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea

partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 17 - Legittimazione a intervenire e votare alle assemblee.

I soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario che i soci vengano regolarmente ammessi dal presidente dell'assemblea e siano presenti per tutta la durata dell'assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Procedimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo

La Società è amministrata per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa conseguenti al modello in house providing adottato e alle correlate esigenze di rappresentatività della pluralità dei soci da un Organo Amministrativo, nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione dei Soci secondo le regole previste nel presente articolo e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

L'Organo Amministrativo è composto da un Presidente e da 4 (quattro) componenti. Il Presidente e uno dei componenti assumono la qualifica di amministratore delegato.

La designazione del Presidente con deleghe operative e di due Componenti compete al Comune di Alessandria.

I restanti due Componenti, sono designati dagli altri Soci pubblici (diretti o indiretti), con conferimento di deleghe operative relative all'area territoriale di riferimento ad uno dei due componenti.

Le deleghe operative del Presidente sono deliberate dall'Assemblea dei Soci. Le competenze dell'amministratore delegato per l'area territoriale di riferimento degli altri Soci pubblici sono votate dal Consiglio di Amministrazione.

Ad eccezione del Presidente-Amministratore delegato e dell'amministratore delegato, i componenti dell'Organo Amministrativo non possono ricevere compenso di alcun genere. Può essere previsto esclusivamente un gettone di presenza per le sedute non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali dei Comuni soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel, frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Comitato di indirizzo

Il Comitato è costituito da tre membri nominati dalla Città di Alessandria ed i restanti due membri nominati dagli altri Soci pubblici (diretti o indiretti), diversi dalla Città di Alessandria.

Fanno parte del comitato anche due componenti tecnici esperti in diritto societario pubblico ed economia aziendale, senza diritto di voto e espressamente incaricati dall'organo amministrativo della società.

Sono soggetti coinvolti nel controllo analogo di cui all'art 8 tutti i soci pubblici costituenti il gruppo Amag SpA, secondo le norme di legge e le proprie discipline regolamentari.

I componenti del comitato durano in carica tre anni a far data dalla loro nomina da parte dei soci pubblici. Il comitato si riunisce obbligatoriamente almeno ogni due mesi anche in relazione alla le relative fasi (controllo preventivo, concomitante e successivo) e ogni qualvolta venga richiesto espressamente da uno dei componenti o da un socio.

Il comitato nella prima riunione approva una propria metodologia di funzionamento (convocazioni, votazioni, eccetera).

Il Comitato esprime pareri obbligatori e vincolanti per l'organo amministrativo e per l'Assemblea in merito agli atti alle modalità di cui all'art. 8.

La non ottemperanza ai pareri del comitato costituisce giusta causa di revoca immediata da parte dell'Assemblea soci per l'organo amministrativo.

Articolo 21 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito, dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale e del controllo analogo, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati ove nominati.

E' ammessa l'attribuzione della carica di vicepresidente solo a condizione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 22 - Compensi

L'assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 23 - Delega di attribuzioni

L'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24 - Collegio sindacale e revisione legale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. L'assemblea nomina il Collegio sindacale su designazione da parte del Comune di Alessandria di n. 2 componenti e n. 1 dei comuni soci di Amag SpA diversi dalla Città di Alessandria.

L'assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

La composizione del Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro e nominati dai soci ai sensi dell'articolo art. 2449 c.c.

L'assemblea, all'atto della nomina del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stabilita dall'Assemblea in conformità alle normative vigenti e applicabili.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati.

Articolo 25 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
In questi casi gli amministratori indicano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. la ragione della dilazione.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso. I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 27 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Alessandria.



Il sottoscritto BRESSAN MAURO, nato a Alessandria il 26.03.1952, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. (art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)